

Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo

RS 0.232.112.21; RU 1996 2810

Modifica del regolamento d'esecuzione

Adottata dall'Assemblea dell'Unione di Madrid il 3 ottobre 2007
Entrata in vigore il 1° gennaio 2008

Traduzione¹

I

Indice

Capitolo I

Disposizioni generali

Regola 1 Espressioni abbreviate

Ai sensi di questo regolamento di esecuzione,

[...]

xvii) per «parte contraente designata in virtù dell'Accordo» deve intendersi una parte contraente per la quale l'estensione della protezione («estensione territoriale») è stata richiesta in virtù dell'articolo 3^{ter}.1) o 2) dell'Accordo²;

xvii^{bis}) [*abrogato*]

xviii) per «parte contraente designata in virtù del Protocollo» deve intendersi una parte contraente per la quale l'estensione della protezione («estensione territoriale») è stata richiesta in virtù dell'articolo 3^{ter}.1) o 2) del Protocollo³;

[...]

¹ Dal testo originale francese (RO 2009 283).

² RS 0.232.112.3

³ RS 0.232.112.4

Regola 1^{bis} Designazioni dipendenti dall'Accordo e designazioni dipendenti dal Protocollo

1) [Principio generale ed eccezioni] La designazione di una parte contraente dipende dall'Accordo o dal Protocollo a seconda che la parte contraente sia stata designata in virtù dell'Accordo o del Protocollo. Tuttavia,

- i) quando, riguardo a una data registrazione internazionale, l'Accordo non è più applicabile alle relazioni fra la parte contraente del titolare e una parte contraente la cui designazione dipende dall'Accordo, la designazione di quest'ultima dipende dal Protocollo a partire dalla data alla quale l'Accordo non è più applicabile nella misura in cui, a questa data, la parte contraente del titolare e la parte contraente designata siano nello stesso tempo parti al Protocollo, e
- ii) quando, riguardo a una data registrazione internazionale, il Protocollo non è più applicabile alle relazioni fra la parte contraente del titolare e una parte contraente la cui designazione dipende dal Protocollo, la designazione di quest'ultima dipende dall'Accordo a partire dalla data alla quale il Protocollo non è più applicabile nella misura in cui, a questa data, la parte contraente del titolare e la parte contraente designata siano nello stesso tempo parti all'Accordo.

2) [Iscrizione] L'Ufficio internazionale iscrive nel registro internazionale l'indicazione del trattato da cui dipende ogni designazione.

[...]

Capitolo 5
Designazioni posteriori; modifiche

[...]

Regola 25 Domanda di iscrizione di una modifica; domanda di iscrizione di una radiazione

1) [Presentazione della domanda]

[...]

- c) La domanda di iscrizione di una rinuncia o di una radiazione non può essere presentata direttamente dal titolare se la rinuncia o la radiazione concerne una parte contraente la cui designazione dipende, alla data di ricezione della domanda da parte dell'Ufficio internazionale, dall'Accordo.

[...]

Capitolo 6

Rinnovi

[...]

Regola 30 Precisazioni relative al rinnovo

[...]

4) [Periodo per il quale sono pagati gli emolumenti e tasse di rinnovo] Gli emolumenti e tasse richiesti per ciascun rinnovo sono pagati per un periodo di dieci anni, a prescindere dal fatto che la registrazione internazionale contenga, nell'elenco delle parti contraenti designate, unicamente delle parti contraenti la cui designazione dipende dall'Accordo, unicamente delle parti contraenti la cui designazione dipende dal Protocollo, o sia delle parti contraenti la cui designazione dipende dall'Accordo sia delle parti contraenti la cui designazione dipende dal Protocollo. Per quanto riguarda i pagamenti effettuati in virtù dell'Accordo, il pagamento per dieci anni sarà considerato come un versamento per un periodo di dieci anni.

II

Istruzioni amministrative per l'applicazione dell'Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi e del Protocollo ad esso relativo

[...]

Terza parte

Comunicazioni con l'Ufficio internazionale; firma

[...]

Istruzione 7 Firma

Una firma deve essere manoscritta, stampata od impressa per mezzo di un bollo; essa può essere sostituita dall'apposizione di un sigillo. Per quanto riguarda le comunicazioni elettroniche di cui all'istruzione 11. a) i), una firma può essere sostituita da un modo di identificazione convenuto fra l'Ufficio internazionale e l'Ufficio interessato. Trattandosi di comunicazioni elettroniche di cui all'istruzione 11. a) ii), una firma può essere sostituita da un modo di identificazione da determinare dall'Ufficio internazionale.

[...]

Istruzione 11 Comunicazioni elettroniche; ricevuta e data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale di una trasmissione elettronica

- a)
 - i) Se un Ufficio lo desidera, le comunicazioni tra tale Ufficio e l'Ufficio internazionale, compresa la presentazione della domanda internazionale, saranno effettuate attraverso mezzi elettronici in base alle modalità convenute tra l'Ufficio internazionale e l'Ufficio interessato.
 - ii) Le comunicazioni tra l'Ufficio internazionale e i depositanti e i titolari possono essere effettuate attraverso mezzi elettronici nel momento e secondo modalità stabiliti dall'Ufficio internazionale, le cui prescrizioni dettagliate sono pubblicate nel Bollettino.
- b) L'Ufficio internazionale informa, senza indugio e tramite una trasmissione elettronica, il mittente di qualsiasi trasmissione elettronica della ricezione di tale trasmissione e lo informa anche quando la trasmissione elettronica ricevuta è incompleta o inutilizzabile per qualsiasi altro motivo, a condizione che il mittente possa essere identificato e raggiunto.
- c) Quando una comunicazione è effettuata attraverso mezzi elettronici e, a causa della differenza di fuso orario tra la località da dove la comunicazione è effettuata e Ginevra, la data in cui tale trasmissione ha avuto inizio è diversa dalla data in cui la comunicazione completa è stata ricevuta dall'Ufficio internazionale, la data anteriore tra le due date è considerata essere la data di ricezione da parte dell'Ufficio internazionale.

[...]

Parte settima
Pagamento degli emolumenti e tasse**Istruzione 19** Modalità di pagamento

Gli emolumenti e tasse possono essere pagati all'Ufficio internazionale:

- i) per mezzo di un prelievo da un conto corrente aperto presso l'Ufficio internazionale,
- ii) per mezzo di un versamento sul conto corrente postale svizzero dell'Ufficio internazionale o su qualsiasi conto bancario dell'Ufficio internazionale indicato allo scopo,
- iii) per mezzo di una carta di credito, quando, nel caso di una comunicazione elettronica menzionata nell'istruzione 11, un'interfaccia elettronica è stata messa a disposizione dall'Ufficio internazionale per un pagamento in linea.